

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MAZZUCA, DEL TURCO, FIORILLO,
BESSO CORDERO, MANIERI, BRUNI, D’URSO, IULIANO
e MARINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Istituzione della Consulta nazionale degli anziani

ONOREVOLI SENATORI. - È necessario ridare alla persona anziana un'immagine positiva all'interno del contesto sociale. Si tratta di un'esigenza che scaturisce dalla constatazione immediata del ruolo che la persona anziana ha svolto in passato sia nel contesto familiare sia in quello socio-culturale. Quella che si è verificata nella nostra ultima esperienza storica è una perdita del valore dell'esperienza dell'anziano, che si ripercuote ovviamente sui diretti interessati; ciò rappresenta comunque un grave impoverimento per l'intera società. L'immagine del soggetto di età avanzata è ancora legata a modelli superati e da rimuovere. È comunque evidente che tale immagine, fondata sull'idea che una persona anziana sia necessariamente sola, povera, malata, bisognosa di particolari tutele, è di grave danno psicologico per l'anziano stesso, che assume un atteggiamento negativo e rassegnato nei confronti della vita. In più occasioni e con vari argomenti le persone anziane si sono aggregate, soprattutto sui temi previdenziali e sanitari, allo scopo di imporre allo Stato un atteggiamento nuovo e diverso in tale senso. Ma si è sempre avvertita la mancanza di un'istanza istituzionale verso la quale far convergere gli sforzi di chi si è impegnato nelle battaglie politiche, ormai più che decennali, in favore delle persone anziane.

Per venire incontro a tale necessità il presente disegno di legge prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Consulta nazionale degli anziani, un organismo autonomo e indipendente, rappresentativo di tutti gli anziani ed i pensionati ed in grado di attivare iniziative culturali, politiche e sociali per il miglioramento della condizione dell'anziano, anche attraverso scambi di esperienze con la comunità internazionale. Presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro viene poi istituito un *Forum*, con una maggiore

caratterizzazione legislativa e di studio, rappresentativo di varie istanze provenienti dal mondo del lavoro, delle professioni, della cultura e della scienza, attenti alla condizione delle persone anziane.

A tale scopo l'articolo 1 prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, della Consulta nazionale degli anziani presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2 definisce la composizione e le funzioni della Consulta.

L'articolo 3 istituisce presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il *Forum* degli anziani.

L'articolo 4 definisce la composizione del *Forum* e ne precisa i compiti.

L'articolo 5 istituisce nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito capitolo di spesa denominato «Fondo speciale per le persone anziane», per il funzionamento dei due organismi sopra citati e per la copertura finanziaria dei costi delle loro iniziative.

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge fa parte integrante di un progetto legislativo complessivo destinato a ridare importanza e rilievo al valore culturale e sociale della vita dell'anziano. Si tratta di un obiettivo che questo Parlamento deve perseguire con molta determinazione, offrendo alle generazioni future un sistema che consenta ad ogni persona umana di vivere pienamente la propria esperienza durante un arco temporale che si sta progressivamente allungando. Il modo in cui lo Stato riuscirà ad integrare pienamente gli anziani nel sistema sociale non potrà che essere esempio di civiltà per il nostro Paese e per tutta la comunità internazionale.

È per questi motivi che si rappresenta al Parlamento la necessità di approvare tempestivamente questo disegno di legge e gli

altri ad esso collegati, relativi ad una legge-quadro in materia di interventi in favore degli anziani, all'emanazione di un testo unico delle leggi sulla condizione dell'anziano, ai contributi ed agevolazioni per la promozione delle attività di primario interesse per gli anziani, ad alcune modifiche al codi-

ce penale in materia di prevenzione e repressione dei delitti commessi contro le persone anziane ed, infine, all'istituzione della «Tessera d'oro» per gli anziani, nonché di un sistema informatico di comunicazione privilegiata tra anziani e pubblica amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Consulta nazionale degli anziani.

Art. 2.

1. La Consulta di cui all'articolo 1 è composta da trenta membri, di cui venti nominati dalle organizzazioni rappresentative degli anziani in ciascuna regione, cinque nominati dalle organizzazioni rappresentative degli anziani a livello nazionale e cinque nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra professori universitari di prima fascia provenienti dalle facoltà di economia e commercio, giurisprudenza, ingegneria, psicologia e medicina. La Consulta è presieduta da un rappresentante degli anziani e si avvale, per le funzioni di segreteria, di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui è corrisposta una speciale indennità per le particolari funzioni assegnate.

2. La Consulta promuove campagne promozionali, pubblicitarie ed editoriali dirette a proporre all'opinione pubblica una immagine della persona anziana rispondente alle reali capacità ed alle aspettative di detti soggetti.

3. La Consulta può istituire premi e pubblici riconoscimenti a favore di anziani particolarmente distintisi nella propria attività professionale, culturale e scientifica. Può altresì istituire borse di studio a favore di studenti delle scuole elementari e medie e di studenti universitari che dimostrino particolare sensibilità nell'affrontare la tematica connessa alla condizione dell'anziano.

4. La Consulta raccoglie testimonianze storiche e culturali relative al ruolo svolto dalle persone anziane nell'evoluzione della società civile. A tale scopo la Consulta pubblica un bollettino scientifico in collaborazione con le università della terza età.

Art. 3.

1. Presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è istituito il *Forum* degli anziani, che è organo consultivo del Governo in materia di legislazione sulle persone anziane.

Art. 4.

1. Il *Forum* di cui all'articolo 3 è costituito da trenta membri, di cui venti eletti dalle organizzazioni rappresentative degli anziani a livello regionale, cinque eletti dalle organizzazioni rappresentative degli anziani a livello nazionale e cinque nominati dal Presidente del CNEL tra professori universitari di prima fascia provenienti dalle facoltà di giurisprudenza ed economia e commercio. Il *Forum* è presieduto da uno dei membri nominati dal Presidente del CNEL e si avvale, per la propria segreteria, di personale del CNEL stesso, cui è corrisposta un'indennità in relazione agli incarichi assegnati.

2. Il *Forum* di cui all'articolo 3 analizza l'impatto normativo delle disposizioni che riguardano le persone anziane, predispone studi e ricerche da sottoporre alla Presidenza del CNEL che se ne avvale ai fini dell'esercizio del proprio potere di iniziativa legislativa, con particolare riferimento alla flessibilità del sistema previdenziale.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni annue, si provvede, per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-

nale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Per gli anni successivi si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato «Fondo speciale per le persone anziane».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

